



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Lamezia Terme – Ufficio procedure concorsuali - riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Garofalo	Presidente
Dott. Teresa Valeria Grieco	Giudice
Dott. Alessia Iavazzo	Giudice rel./est.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento n. 12/2024 Registro Procedimenti Unitari avente a oggetto ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

su ricorso del creditore: **Curatela del fallimento MARKETING SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** – C.F./P.IVA 01805710363 – con sede in Modena, Corso Casalgrande n. 17, in persona del Curatore, Avv. Roberto Nava, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà n. 30, presso lo studio e la persona dell'Avv. Filippo Vandelli – C.F. VNDFPP72H21F257T – che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti depositata unitamente al presente atto, rilasciata in forza di provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Delegato al Fallimento Bowling Marketing Service S.r.l. in liquidazione n. 139/2019 R.G.F., Dott. Carlo Bianconi, in data 16/1/2024;

nei confronti del debitore: **GIAMPA' ANTONIO**, nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 07/06/1939 c.f. GMPNTN39H07F888P, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cortellaro - c.f. CRTFNC63S15D086E unitamente e disgiuntamente all'Avv. Tiziana D'Agosto (C.F. DGSTZN71E65M208G) del Foro di Lamezia Terme (CZ), giusta nomina in allegato al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. D'Agosto sito in Lamezia Terme (CZ) Via A. Volta nr. 11;

FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza la Curatela del fallimento Marketing Service s.r.l. in liquidazione ha domandato al Tribunale di Lamezia Terme di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sig. Antonio Giampà.

2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

3. Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: "Quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali".

4. Evidenziato, sul piano oggettivo, che risulta lo stato di insolvenza del debitore, desumendosi tale circostanza dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente, portato da decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Modena, per oltre 100 mila euro, e dall'esito negativo del pignoramento presso terzi avviato dall'istante – cfr. documentazione depositata in data 2 aprile 2024 da parte del ricorrente –, a nulla rilevando la circostanza dell'avvenuto pagamento di altri debiti nei suoi confronti.

5. Ritenuto che le contestazioni sollevate dal resistente non possano trovare accoglimento, dal momento che detta parte non tiene conto dell'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace nei suoi confronti, costituito dal d.i. emesso dal Tribunale di Modena, per cui ogni eventuale contestazione relativamente ai titoli posti a fondamento di questo doveva essere eventualmente fatta in sede di opposizione al d.i., ormai esecutivo.

6. Considerato che il sig. Giampà pure avendo domandato la concessione di un termine per valutare l'avvio di procedura di composizione della crisi alternativa a quella richiesta da parte del ricorrente, nel termine assegnato dal Tribunale non ha depositato alcun ricorso.

Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **GIAMPA' ANTONIO**, nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 07/06/1939 c.f. GMPNTN39H07F888P;

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa **ALESSIA IAVAZZO**;

Liquidatore l'avv.to **ERNESTINA MONICA GRECO**;

ORDINA

a **GIAMPA' ANTONIO**, nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 07/06/1939 c.f. GMPNTN39H07F888P di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro delle Imprese.

Lamezia Terme, 11/07/2024.

Il Giudice estensore
Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente
Dott. Giovanni Garofalo